



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.1063 DELL' 11 MAGGIO 2018

Consiglio federale n. 7 – Roma, 11 maggio 2018

DELIBERA N.363/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 230/2016 assunta dal Consiglio federale in data 17 Dicembre 2016 con la quale è stato nominato Commissario Straordinario del Comitato Italiano Arbitri il Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna, Sig. Stefano Tedeschi, fino al termine della stagione sportiva 2016/2017;
- vista altresì la propria delibera n. 354/2017 assunta dal Consiglio federale in data 12 maggio 2017 con la quale è stato confermato il Sig. Stefano Tedeschi Commissario Straordinario del Comitato Italiano Arbitri fino al termine della stagione sportiva 2017/2018;
- ritenuto opportuno garantire la continuità di gestione del Comitato Italiano Arbitri anche per l'anno sportivo 2018/2019;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità del Sig. Stefano Tedeschi a ricoprire il ruolo di Commissario Straordinario del Comitato Italiano Arbitri anche per la stagione sportiva 2018/2019;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare il Sig. Stefano Tedeschi Commissario Straordinario del Comitato Italiano Arbitri fino al termine dell'anno sportivo 2018/2019.

DELIBERA N.364/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti in particolare l'art. 26 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento e l'art. 9 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico con i quali si disciplinano i requisiti per l'acquisizione dello status di atleta di formazione italiana;
- considerato che negli articoli di cui sopra si statuisce che *“Sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, abbiano partecipato con la Nazionale italiana Senior alle fasi finali delle seguenti manifestazioni: a) Campionato Europeo; b) Campionato del Mondo; c) Giochi Olimpici”*;

ritenuto opportuno modificare il riconoscimento della formazione italiana a tutti gli atleti/e che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, siano iscritti a referto con la Nazionale italiana Senior 5 contro 5 in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione delle seguenti competizioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI e comunque a partire dal 1° Luglio 2018, la modifica dell'articolo 26 comma 6 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento e dell'art. 9 comma 3 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico come di seguito esposta:

REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO

Art. 26 La Formazione italiana – 5 contro 5

1. Si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive.
2. La partecipazione al Campionato Giovanile si intende assolta con l'inserimento in Lista elettronica ad almeno 14 gare di cui almeno 10 in uno stesso Campionato.
3. La partecipazione a Campionati Giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.
4. Tutti gli atleti Under 20, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente alla conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria.
5. Nel caso in cui il Presidente Regionale competente dichiari di non aver potuto organizzare un Campionato giovanile con un minimo di 18 partite, l'atleta di categoria potrà maturare l'anno di formazione italiana se, non potendo partecipare ad altri Campionati giovanili nei limiti dell'età prevista, sia stato iscritto a minimo 10 partite di Campionato giovanile e 4 partite di un Campionato senior.
6. **Sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, siano iscritti a referto con la Nazionale italiana Senior 5 contro 5 in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione di una delle seguenti competizioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo.**

REGOLAMENTO ESECUTIVO SETTORE PROFESSIONISTICO

Art. 9 La Formazione italiana – 5 contro 5

1. Per atleta di formazione italiana si intende un atleta, senza distinzione di cittadinanza, che abbia partecipato a Campionati giovanili FIP per almeno 4 stagioni sportive. La partecipazione al Campionato giovanile si intende assolta con l'iscrizione in lista elettronica ad almeno 14 gare delle quali almeno 10 nello stesso Campionato. La partecipazione a Campionati giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile. La partecipazione al Campionato Under 21 non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.
2. Tutti gli atleti Under 20, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente la conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria.
3. **Sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, siano iscritti a referto con la Nazionale italiana Senior 5 contro 5 in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione di una delle seguenti competizioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo.**

DELIBERA N.365/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il punto 1.8.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2018/2019 in cui si disciplina l'obbligo di iscrizione a referto per le Società partecipanti al Campionato di Serie A1 femminile prevedendo la presenza di minimo sette atlete di formazione italiana e un massimo di due atlete extra Fiba Europe;

visto altresì il punto 4. Rubricato "Nuove Atlete Svincolate (NAS Femminili)" del Comunicato Ufficiale dei Contributi a Carico delle Società non Professionistiche a.s. 2018/2019;

presa in esame la proposta presentata dal Presidente della Lega Basket Femminile in merito alla possibilità di inserire in lista elettronica, nel numero minimo di atlete di formazione italiana di cui sopra, un'atleta di cittadinanza italiana eleggibile per la Nazionale ma non di formazione italiana;

considerata la proposta avanzata dal Vicepresidente Vicario con la quale, accogliendo parzialmente la proposta della Lega Basket Femminile, avanza l'ipotesi di stabilire che una Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile sia esonerata dal versamento del contributo NAS riferito all'atleta di cittadinanza italiana, eleggibile per la Nazionale ma non di formazione italiana, qualora detta atleta venga iscritta in lista elettronica nella quota prevista per le atlete non di formazione italiana;

acquisiti pertanto per le vie brevi i pareri favorevoli del Presidente della Lega Basket Femminile e del Consigliere federale eletto nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Affiliate partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali femminili in relazione alla proposta formulata dal Vicepresidente Vicario;

ritenuta la proposta del Vicepresidente Vicario meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire che una Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile sia esonerata dal versamento del contributo NAS riferito all'atleta di cittadinanza italiana, eleggibile per la Nazionale ma non di formazione italiana, qualora detta atleta venga iscritta in lista elettronica nella quota prevista per le atlete non di formazione italiana.

DELIBERA N.366/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta di candidatura pervenuta da parte del Comitato Regionale Basilicata avente ad oggetto l'organizzazione dell'edizione 2019 del Trofeo delle Regioni;

considerata l'urgenza ad assegnare l'organizzazione dell'evento per consentire agli organizzatori di assumere in tempi ragionevoli tutti gli impegni necessari per consentirne la realizzazione nonché permettere ai medesimi di verificare la possibilità di reperire risorse economiche atte a sostenere gli oneri derivanti dalla stessa organizzazione;

DELIBERA

di assegnare al Comitato Regionale Basilicata l'organizzazione del Trofeo delle Regioni 2019 che avrà luogo in occasione delle festività pasquali;
di rimandare a successiva valutazione e deliberazione l'adozione di una formula che impegni le selezioni regionali per un numero ridotto di giorni rispetto ai sette (7) attualmente previsti e conseguentemente la

decisione in ordine al finanziamento dell'evento che potrà comunque essere o totalmente a carico della sede centrale, ovvero totalmente a carico dei Comitati Regionali in misura proporzionale alle disponibilità dei relativi budget, ovvero a carico congiuntamente di sede centrale e Comitati Regionali.

DELIBERA N.367/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto che dal 3 al 14 Luglio 2019 la città di Napoli ospiterà la XXX Universiade,

considerato che detta manifestazione multidisciplinare prevede anche la competizione riservata alla Pallacanestro;

vista la richiesta del 7 maggio pervenuta dalla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" (di seguito "LUISS") con la quale detta Università chiede alla Federazione di poter partecipare alla manifestazione con una propria selezione che, anche tramite il supporto tecnico della FIP, potrà annoverare anche atleti di interesse per le squadre nazionali;

considerato che gli oneri legati alla partecipazione della LUISS saranno posti a carico della stessa Università e che pertanto non saranno previsti oneri a carico della Federazione;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare l'Università LUISS a prendere parte alla XXX Universiade.

DELIBERA N.368/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto il "Regolamento relativo all'impianistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro";

vista la propria delibera n. 242/2017, assunta il 27 gennaio 2017, con la quale si è stabilito che, dalla stagione sportiva 2017/2018, le Società partecipanti al Campionato di Serie A, dovranno disputare le eventuali gare di Play Off in impianti di gioco con capienza minima di 5000 posti a sedere;

vista la propria delibera n. 293/2017, assunta l'11 aprile 2017, con la quale, oltre a ribadire quanto sopra, si è stabilito che, dalla stagione 2018/2019, le Società partecipanti al Campionato di Serie A dovranno disputare tutte le gare del Campionato e degli eventuali Play Off, in impianti di gioco con capienza minima di 5.000 posti a sedere;

vista la delibera del Presidente federale n.34/2018, assunta il 18 gennaio 2018 e ratificata con proprio provvedimento n.246/2018, con la quale si è istituita una Commissione ad hoc per verificare lo stato degli impianti sportivi che ospitano gare del Campionato di Serie A e contestualmente per monitorare gli eventuali lavori per l'adeguamento della capienza minima di 5.000 posti;

vista la propria delibera n.304/2018 assunta il 6 aprile u.s., con la quale sono state autorizzate tutte le Società partecipanti ai Play Off del Campionato di Serie A 2017/2018 ad avvalersi degli impianti già utilizzati nel corso della regular season ed è stato confermato il mandato alla Commissione ad hoc per approfondire l'analisi della documentazione e la posizione di ogni

singola Società con impianti attualmente non conformi ai requisiti previsti dalle delibere di cui sopra;

sentita la relazione dell'Ing. Francesco Romussi, il quale, a nome della suindicata Commissione di cui è componente, ha illustrato lo stato dell'arte dell'impiantistica delle Società iscritte al Campionato di Serie A;

preso atto che ad oggi 10 Società su 16 iscritte al Campionato di Serie A disputano le proprie gare interne in palazzetti di capienza inferiore a 5.000 posti;

considerata l'opportunità di valutare parametri qualitativi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presenza: degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento, di ampie misure di rispetto attorno al perimetro di gioco, di aree hospitality, a prescindere dalla capienza di cui alla delibera n. 293/2017 che, per quegli impianti allocati in bacini di utenza ridotti, potrebbe non necessariamente essere di tale portata;

ritenuto opportuno affidare alla Lega Società di Pallacanestro Serie A il compito di formulare la sintesi delle diverse considerazioni emerse, proponendo le soluzioni più idonee per ciascuno degli impianti delle proprie associate, ivi incluse quelle già dotate di palasport con capienza uguale o maggiore alle 5.000 unità;

ravvisata la necessità di deliberare riguardo alla materia in trattazione in occasione della riunione consiliare programmata per il mese di luglio;

ravvisata inoltre la necessità di prevedere per le Società neopromosse in Serie A un termine idoneo a consentire l'eventuale adeguamento dell'impianto di gioco ai requisiti fissati dalla delibera n. 293/2017;

ritenuto opportuno fissare in 2 stagioni sportive il termine per detto adeguamento;

DELIBERA

di demandare alle Lega Società di Pallacanestro Serie A il compito di definire i parametri qualitativi, quali i servizi in premessa richiamati in via esemplificativa, che contribuiscano a qualificare ciascun palasport adeguato al Campionato di Serie A, a prescindere dalla capienza di cui alla delibera n. 293/2017 che, per quegli impianti allocati in bacini di utenza ridotti, potrebbe non necessariamente essere di tale portata.

Le considerazioni conclusive e la proposta della Lega Società di Pallacanestro Serie A, che dovranno pertanto contemperare l'esigenza di elevati standard qualitativi dell'impianto sportivo con il rapporto capienza/bacino di utenza della singola realtà territoriale, dovranno pervenire all'attenzione della Presidenza federale entro e non oltre il 6 luglio p.v..

Di stabilire, per le società neopromosse in Serie A, il termine per l'eventuale adeguamento dell'impianto di gioco in 2 stagioni sportive.

DELIBERA N. 369/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 10 " *Uso della Pubblicità*" del Regolamento Impianti Sportivi che disciplina l'utilizzo della pubblicità sui campi di gioco;

visti gli articoli 149 e seguenti del vigente Regolamento Organico in materia di abbinamenti;

visti gli articoli 4.3 e 4.4. del Regolamento Tecnico di gioco della pallacanestro;

visti gli articoli 43 e 44 del Regolamento Esecutivo Gare riguardanti la colorazione e numerazione delle maglie e la divisa di gioco;

- visto il Comunicato Ufficiale del Contributi a carico delle società professionistiche con il quale vengono determinati gli importi a carico delle società per gli abbinamenti;
- esaminata la proposta pervenuta in data 26 aprile 2018 dalla Lega Basket Serie A con la quale chiede di prevedere ulteriori spazi sulle divise di gioco, sui campi e sui tabelloni per dare maggiore visibilità agli sponsor di Lega e delle società;
- ritenuta la proposta avanzata meritevole di accoglimento fermo restando che deve essere sempre garantita la visibilità del logo federale, la divisa di gioco deve essere sottoposta preventivamente al vaglio del Settore Agonistico e devono essere rispettate le disposizioni FIBA emanate in materia;

DELIBERA

- di recepire le richieste avanzate dalla Lega Basket Serie A come di seguito riportato:
- utilizzo di uno spazio del tabellone per apporre il logo della LBA ed uno spazio a disposizione della società per i marchi commerciali fermo restando che deve essere sempre garantita la visibilità del logo federale;
 - aumento dei marchi sulla divisa di gioco: 4 sulla maglia (2 fronte e 2 retro) ed un marchio in più sui pantaloncini; dimensioni massime pari a cinquanta centimetri quadrati e main sponsor dimensioni illimitate fermo restando che la divisa di gioco deve essere sottoposta preventivamente al vaglio del Settore Agonistico;
 - utilizzo dell'area di gioco per apporre gli sponsor commerciali della Società in armonia con i regolamenti FIBA.

La concessione dei nuovi spazi per l'apposizione degli sponsor non saranno soggetti ad ulteriori contributi.

- di conferire mandato alla Commissione Carte Federali per le relative modifiche ai Regolamenti federali.

DELIBERA N. 370/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.347/2017, assunta in occasione della riunione dell'11 aprile 2017, con la quale è stata prorogata la convenzione in vigore tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A, approvata con propria delibera n.6/2014 del 18 luglio 2014, nella quale è previsto che il Consiglio federale stabilirà annualmente, con apposita deliberazione, una premialità a favore delle Società partecipanti al Campionato di Serie A;
- vista la propria delibera n.97/2017, assunta in occasione della riunione del 6 ottobre 2017, con la quale è stata definita la premialità a favore delle Società partecipanti al Campionato professionistico di Serie A per l'a.s. 2017/2018;
- vista la delibera n.375/2018, assunta in occasione della riunione dell'11 maggio 2018, con la quale sono state licenziate le Disposizioni Organizzative Annuali del settore professionistico a.s. 2018/2019, nelle quali sono stati definiti i nuovi criteri di eleggibilità ed iscrizione a referto per il Campionato di Serie A;
- ritenuto di dover stabilire le nuove premialità a favore delle Società partecipanti al Campionato di Serie A a.s. 2018/2019 coerentemente con i nuovi principi deliberati nelle Disposizioni di cui sopra;
- letta la proposta agli atti della odierna riunione, avanzata d'intesa tra la Presidenza federale e la Lega Basket Serie A con la quale si stabilisce una premialità a favore delle Società

partecipanti al Campionato di Serie A a.s. 2018/2019 che impiegano per il maggior numero di minuti atleti di cittadinanza e formazione italiana;

letta altresì la proposta avanzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro d'intesa con la Lega Basket Serie A con la quale presentano un progetto, basato su un ranking pluriennale, che premia le Società partecipanti ai Campionati di Serie A, Serie A2 e Serie B maschili che raggiungano determinati obiettivi nel settore giovanile;

sentita l'Associazione Giocatori Italiani di Basket Associati;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

- di approvare, per l'anno sportivo 2018/2019, la seguente disciplina della premialità destinata alle Società professionistiche e relativa all'impiego di atleti eleggibili per la nazionale e di formazione italiana:

PREMIALITA' MINUTAGGIO ITALIANI

Totale premialità € 500.000,00

Il totale sarà suddiviso con le seguenti modalità:

- 1) Premio di € 350.000,00 per le Società che optano esclusivamente per il 5+5 per tutta la stagione sportiva (compresi i play off) che avranno ottenuto la migliore percentuale di utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana Under 28 (il calcolo di tale percentuale verrà effettuato dividendo i minuti giocati da tali atleti di cittadinanza e formazione italiana per i minuti complessivi al termine della ventisettesima giornata di campionato). Sarà considerato l'utilizzo degli atleti over 28 che abbiano preso parte a gare ufficiali con la Nazionale italiana maggiore nelle ultime 3 stagioni sportive (2017/2018, 2016/2017 e 2015/2016).
- 2) Premio di € 150.000,00 per le Società che optano esclusivamente per il 5+5 per tutta la stagione sportiva (compresi i play off) che avranno ottenuto la migliore percentuale di utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana Under 25 (il calcolo di tale percentuale verrà effettuato dividendo i minuti giocati da tali atleti di cittadinanza e formazione italiana per i minuti complessivi al termine della ventisettesima giornata di campionato). I minutaggi degli atleti under 21 sono moltiplicati per 2. I minutaggi degli atleti Under 25 che sono stati tesserati almeno due stagioni utili al completamento della formazione per la propria Società, sono moltiplicati per 3. I moltiplicatori non possono essere cumulabili e si considera il valore più alto.

La Società retrocessa al termine della stagione non ha diritto al premio per il Minutaggio italiani generale ma mantiene il diritto al riconoscimento del premio per il Minutaggio italiani Under 25.

La società esclusa al termine della stagione non ha diritto ai premi.

Suddivisione per il premio Minutaggio Italiani (1):

- 1 classificata 35% del premio
- 2 classificata 25% del premio
- 3 classificata 15% del premio
- 4 classificata 15% del premio
- 5 classificata 5% del premio

Suddivisione sia per il Minutaggio Italiani Under 25 (2):

- 1 classificata 35% del premio
- 2 classificata 25% del premio
- 3 classificata 15% del premio
- 4 classificata 15% del premio
- 5 classificata 5% del premio

Il premio non verrà riconosciuto a chi cambierà la formula del 5+5 in qualsiasi momento della stagione inclusi i play off.

- di approvare, per gli anni sportivi 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, la seguente disciplina del ranking a favore delle Società partecipanti ai Campionati di Serie A, A2 e B maschile

INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI PREMIALITÀ DI UN RANKING COMUNE FRA I SETTORI GIOVANILI DI SERIE A, SERIE A2 E SERIE B

➤ *La formazione del Ranking*

Il ranking, per la stagione 2018-2019, viene costituito valutando le voci della lista A delle stagioni 15/16-16/17-17/18 a cui aggiungere le valutazioni delle voci della lista B riferite alla stagione 18/19.

Successivamente il ranking verrà annualmente aggiornato prendendo la stagione in corso per quanto riguarda la Lista B sommata alle tre stagioni precedenti relative alla Lista A

Il primo pagamento delle premialità avverrà a settembre 2019.

Anche chi retrocede avrà diritto al premio relativo all'attività giovanile.

Lista A	
- finali nazionali giovanili	5 punti per partecipazione ad ogni finale
-vittoria titolo italiano	6 punti per ogni titolo
- gironi interregionali	3 punti per squadra a girone
- fasi interzonali	2 punto per partecipazione a interzona
I premi sopra elencati non sono cumulabili nello stesso campionato	
- atleti partecipanti (12 effettivi) europei - mondiali giovanili	6 punti ad atleta convocato (proprietà')

Lista B	
- foresteria (almeno 4 atleti residenti fuori provincia)	6 punti
- responsabile settore giovanile (*)	6 punti
- preparatore atletico settore giovanile (*)	5 punti
- fisioterapista settore giovanile (*)	2 punti
-tesseramento fino a 100 giovanili	3 punti
- tesseramento fino a 150 giovanili	4 punti
- tesseramento più di 150 giovanili	5 punti
- partecipazione campionato femminile	1 punto (con atlete di proprietà)
-Impiego di atleti U23 eleggibili per la nazionale	
Media complessiva di 10 minuti in 20 gare campionato	
In serie A	30 punti
In serie A2	15 punti
In serie B	8 punti
Media complessiva di 20 minuti in 20 gare campionato	
In serie A	60 punti
In serie A2	30 punti
In serie B	20 punti
(*) con sottoscrizione di specifico accordo economico o con lettera di incarico ed almeno 25 iscrizioni a referto in campionati giovanili	

Nota:

il ranking sarà integrato con le eventuali neopromosse in serie B utilizzando i criteri per la formazione del ranking (valutazione risultati ultime 3 stagioni e organizzazione stagione in corso).

I criteri si riferiscono ad atleti con tesseramento definitivo (salvo utilizzo U23) e alle società nazionali o loro satellite (qualora la società satellite partecipi ad un campionato nazionale i punti saranno assegnati alla società madre e la satellite non parteciperà alla premialità)

➤ *La premialità*

La somma destinata è individuata annualmente. Inizialmente si propone l'utilizzo delle seguenti voci

LNP		LBA	
Da incentivazioni per convocazioni SSN	85.000	Premi settori giovanili	210.000
Da minutaggio utilizzo under 21 serie A2	65.000	Convocazioni SSN	150.000
Sanzioni per mancato utilizzo U21 serie A2 (cifra presunta)	250.000	Luxurytax (presunta)	320.000 (cifra presunta)

Si ipotizzano le seguenti modalità di assegnazione si individuano:

6 migliori settori giovanili di Serie A

4 migliori settori giovanili di Serie A2

2 migliori settori giovanili di Serie B

Si stabilisce una classifica comune dal primo al dodicesimo posto (vedi tabella)

Tabella assegnazione premi/incentivi

1	13%
2	12%
3	11%
4	10%
5	9%
6	8%
7	7%
8	7%
9	6%
10	6%
11	6%
12	5%

DELIBERA N. 371/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n. 247/2018, assunta in occasione della riunione del 6 aprile 2018, con la quale sono stati approvati i punti I, II, III, e V, rubricati rispettivamente "Diritti di Immagine", II "Liberatorie Giocatori", III "Conto Corrente dedicato" e V "Revisione Bilanci", del progetto denominato "Norme programmatiche in materia di Fair Play Finanziario", redatto dal Responsabile della Segreteria della Com.Te.C.;

considerato che le tematiche di cui ai punti IV e VI di detto progetto, rispettivamente rubricati "Parametri di controllo" e "Fidejussioni", saranno oggetto di ulteriore confronto con la Lega Basket Serie A e di successive deliberazioni ad hoc;

ravvisata la necessità di apportare modifiche agli articoli 20 e seguenti del Regolamento Esecutivo Settore professionistico riguardanti i controlli federali in materia economico-finanziaria per le Società che partecipano al Campionato professionistico a seguito dell'approvazione della delibera 247/2018 di cui sopra;

esaminata la proposta di modifica del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico presentata dal Responsabile della Segreteria della Com.Te.C. in cui confluiscono e si articolano i principi già approvati con la sopra citata delibera n.247/2018 del 6 Aprile u.s;

considerato che dette modifiche avranno efficacia a partire dal 1° Luglio 2018;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerenti con i fini istituzionali federali poiché tendente a migliorare i controlli economico finanziari nei riguardi delle Società professionistiche ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge n. 91/1981 e successive modificazioni;

DELIBERA

di approvare, con efficacia a partire dal 1° luglio 2018 e comunque subordinato all'approvazione del CONI, la modifica degli articoli del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico con il seguente testo:

Art. 20 Obblighi contabili delle società professionistiche (del. n.371/2018 CF 11/05/2018)

[1] La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge, utilizzando il piano dei conti idoneo sia alla redazione del bilancio d'esercizio sia a consentire alla Com.Te.C. stessa i controlli periodici sull'equilibrio economico-finanziario.

[2] Il bilancio delle Società appartenenti alla Lega di Serie A deve essere sottoposto alla revisione di una Società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- [3] La situazione economica patrimoniale riferita alla data del 31 marzo di ogni anno ed utilizzata anche in sede di ammissione al Campionato di Serie A deve essere sottoposta alla revisione di una Società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il rilascio di una "limited review".

Art. 21 Obbligo di informativa periodica alla Com.Te.C. (del. n.371/2018 CF 11/05/2018)

A. Bilancio di esercizio.

- [1] Le società, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono far pervenire alla Com.Te.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente:
- a) alla relazione sulla gestione,
 - b) alla relazione del collegio sindacale,
 - c) alla relazione contenente il giudizio del revisore o della società di revisione,
 - d) al verbale di approvazione,
 - e) alla dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile.
- [2] Gli obblighi di cui al precedente comma si applicano anche in caso di mancata approvazione del bilancio con riferimento alle risultanze del progetto dello stesso redatto dagli amministratori con i criteri previsti per la redazione del bilancio dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile. Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione dovrà essere fatto pervenire alla Com.Te.C. il relativo verbale, comprensivo del bilancio effettivamente approvato.
- [3] Non è consentita l'adozione del bilancio in forma abbreviata.

B. Bilancio e Relazione semestrale.

- [4] Le società, entro due mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono far pervenire alla Com.Te.C. copia di un bilancio semestrale, di una relazione degli amministratori sul medesimo corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale e la relazione contenente il giudizio del revisore contabile o della società di revisione, unitamente ad una dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile.
- [5] I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove se ne verificano i presupposti.
- [6] Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili devono figurare quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
- [7] Le note esplicative ed integrative devono:
- a. contenere ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico e indicare i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;
 - b. consentire un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
 - c. indicare i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.

C. Rapporto Ricavi/Indebitamento

- [8] Le società, oltre la documentazione prevista nei precedenti paragrafi A e B entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, devono far pervenire alla Com.Te.C., sulla base di una situazione economica e patrimoniale trimestrale di competenza e riferita agli elementi risultanti dalle scritture contabili, il prospetto RI con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base di quanto previsto al successivi comma 9 e seguenti.
- [9] Per la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, la verifica del parametro è effettuata sulla base dei seguenti ricavi relativi all'ultimo bilancio approvato:
- a) gli incassi lordi da gare, compresi gli abbonamenti ed i proventi da sponsorizzazioni;

- b) i proventi derivanti dalle convenzioni individuali o collettive con Enti e società radio-televisive o altri relativi ad operazioni di pubblicità e concessioni varie ovvero derivanti dalla partecipazione a competizioni internazionali;
- c) i ricavi, comprensivi delle plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei giocatori (ivi compresi i premi di valorizzazione) al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo; ad essi devono essere aggiunti tutti gli altri ricavi derivanti dall'attività sportiva e da eventuali contributi dei soci.

[10] L'indebitamento corrente da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per debiti infruttiferi e postergati verso soci. I debiti verso l'Erario sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell'insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l'Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, la F.I.P. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del parametro. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci "Disponibilità liquide" e "Altri titoli". È vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti. La F.I.P. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva per i debiti finanziari verso Istituti di Credito a lungo termine nonché per quelli assunti per investimenti patrimoniali in immobili e/o partecipazioni di controllo in società immobiliari da utilizzare direttamente per l'esercizio dell'attività sportiva. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata, siccome prevista da norme di legge o contrattuali. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento ultrannuali, la F.I.P. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva.

[11] Sono compresi nell'indebitamento corrente, se passivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei giocatori, mentre i medesimi saldi finanziari, se attivi, sono portati a riduzione dell'indebitamento solamente se derivanti da operazioni di trasferimento tra società italiane, con esclusione pertanto dei crediti derivanti dalle operazioni di trasferimento effettuate con società estere, salvo che la certezza ed esigibilità di questi ultimi crediti sia certificata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze .

D. *Indicatore di Liquidità*

[12] L'indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..

- a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti- settore specifico e Crediti verso altri;
- b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti. L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate;

E. *Indicatore del Costo del lavoro Allargato*

[13] L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto Costo del Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli aggregati di seguito riportati.

- a) Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei giocatori e delle quote di ammortamento relative ai costi

del settore giovanile già capitalizzati, i costi sostenuti per il pagamento dei diritti d'immagine, scouting e procuratori;

- b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni giocatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione giocatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei giocatori al netto delle relative Minusvalenze.

Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dalle situazioni intermedie, mentre i Ricavi sono desunti dai valori scaturiti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvati.

- [14] Le società devono depositare presso la Com.Te.C., i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui alle lettere C,D,E contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio e della relazione semestrali approvati.

Le sole società neopromosse in Serie A sono esonerate dal deposito dei suddetti indicatori di controllo, calcolati sul bilancio d'esercizio al 30 giugno della stagione sportiva in cui la società militava nel Campionato di Serie A2.

- [15] Se alla data del 31 dicembre o 30 al giugno di ciascun anno il bilancio dell'esercizio precedente non fosse stato ancora approvato, ai fini del calcolo del rapporto si terrà conto dei ricavi risultanti dal prospetto RI calcolato sulla base delle indicazioni di cui al successivo comma .

- [16] Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, i prospetti di cui alla lettera C,D,E dovranno essere redatti sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell'esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le società devono far pervenire alla Com.Te.C.:

- a) i prospetti di cui alla lettera C,D,E con l'indicazione dei rapporti redatti sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- b) i prospetti di cui alla lettera C,D,E con l'indicazione dei rapporti redatti sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.

- [17] Le società devono depositare presso la Com.Te.C., entro il 31 maggio di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui alla lettera C, D, E contestualmente al deposito della situazione economico patrimoniale intermedia al 31 marzo, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ("limited review").

- [18] I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

- [19] La misura dei coefficienti del parametro di controllo, le eventuali nuove date di deposito dei documenti richiesti dal vigente regolamento nonché il coefficiente percentuale da adottarsi di cui al successivo comma 30, vengono stabiliti annualmente dal Consiglio federale su proposta della Com.Te.C. entro la data di inizio del Campionato.

- [20] Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti correnti intestati alla società.

F *Deposito attestazioni emolumenti*

- [21] Le Società professionistiche, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun bimestre, secondo le modalità stabilite dalla F.I.P. devono depositare presso la Com.Te.C idonea

documentazione, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti maturati nel bimestre di riferimento nei confronti di tutti i giocatori e allenatori tesserati con contratti depositati presso la Lega competente. In particolare:

- primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- quinto bimestre. Le società devono documentare alla Com.Te.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.P., entro i termini fissati dalla delibera di Ammissione al Campionato di Serie A, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) .
- sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati.

[22] Entro i termini sopra indicati le Società dovranno depositare idonee liberatorie predisposte secondo le indicazioni rilasciate dalla F.I.P. e debitamente sottoscritte dai giocatori ed allenatori tesserati .

[23] In caso di contenzioso le società devono depositare presso la ComTe.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

[24] I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.

[25] Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati in sede di sottoscrizione del contratto.

G Ritenute e Contributi

[26] 1. Le società devono documentare alla F.I.P-Com.Te.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.P, entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

- primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- quinto bimestre. Le società devono documentare alla Com.Te.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.P, entro i termini stabiliti dalla delibera di Ammissione al Campionato Professionistico di Serie A, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Rapporto, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile);
- sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati.

- [27] In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Com.Te.c., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Com.Te.C la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.
- [28] Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al Campionato.
- [29] Le Società secondo le modalità e le date fissate dalla F.I.P. dovranno depositare idonea attestazione di regolarità contributiva rilasciati dai competenti Enti Previdenziali.

H Verifica pagamenti Diritti immagine giocatori ceduti a società terze

- [30] Le Società professionistiche, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun bimestre, devono depositare presso la Com.Te.C idonea documentazione, attestante l'avvenuto pagamento delle competenze riconosciute a Società terze, anche di diritto estero, titolari di eventuali diritti appartenenti ai giocatori. Il contratto o scrittura privata attestante l'eventuale acquisizione di eventuali diritti di proprietà del giocatore dovrà essere depositato presso la Lega e la FIP entro il termine di avvenuto tesseramento del giocatore e/o allenatori.

La FIP può inoltre prevedere che il compenso da riconoscere alla eventuale Società terza già titolare di un qualsiasi diritto appartenente al giocatore non ecceda una determinata percentuale del totale delle retribuzioni lorde risultanti dal contratto regolarmente depositato presso la Lega competente.

- [31] Le Società secondo le modalità e le date fissate dalla F.I.P. dovranno depositare idonea attestazione di avvenuto pagamento delle spettanze riconosciute a Società terze.

Art. 22 Obbligo di informativa continua alla Com.Te.C. (del. n.371/2018 CF 11/05/2018)

- [1] I componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società professionistiche hanno l'obbligo di informare senza indugio la Com.Te.C. di tutti gli atti o i fatti, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della società o una violazione delle norme di legge e delle norme federali; ovvero avere effetti negativi di rilievo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società o pregiudicarne la continuità dell'impresa.

Art. 23 Ispezioni e controlli (del. n.371/2018 CF 11/05/2018)

- [1] La Com.Te.C. può ordinare ispezioni presso le società e richiedere direttamente a esse la trasmissione e l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari. Inoltre la Com.Te.C. può convocare i componenti degli organi amministrativi e/o di controllo delle società professionistiche o i loro dirigenti per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle stesse.
- [2] Le attività di ispezione sono effettuate dagli Ispettori iscritti nell'apposito elenco federale e nominati dal Consiglio Federale, su designazione della Com.Te.C., tra gli iscritti all' albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Gli Ispettori, su delega della Com.Te.C., hanno il potere di accesso, esame ed estrazione di copia della documentazione contabile e amministrativa delle società professionistiche.
- [3] Di ciascuna ispezione l'Ispettore o gli Ispettori delegati redigono apposito verbale che viene trasmesso in originale alla Segreteria della Com.Te.C. unitamente alla documentazione estratta e alla relazione d'accompagnamento.
- [4] L'intervento della Com.Te.C. può altresì essere richiesto dal Presidente Federale ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno.

Art. 24 Provvedimenti della Com.Te.C. (del. n.371/2018 CF 11/05/2018)

- [1] Le attività Ispettive e di verifica della Com.Te.C. si concludono con le delibere che vengono sottoposte al Consiglio Federale .
- [2] Qualora la Com.Te.C. accerti a carico di una società professionistica la violazione delle norme in materia economico-finanziaria, lo segnala al Consiglio federale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 25 ovvero per l'adozione di ogni altro provvedimento di competenza del Consiglio Federale.
- [3] La Com.Te.C. ha altresì l'obbligo di segnalare al Presidente della F.I.P. le società che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 per l'adozione dei relativi provvedimenti di denuncia al Tribunale.
- [4] La Com.Te.C può inviare di propria iniziativa informative e documenti alla Procura Federale per il compimento delle attività di competenza di quest' ultima.

Art. 25 Sanzioni (del. n.371/2018 CF 11/05/2018)

- [1] In caso di ritardo non superiore a sette giorni nella trasmissione, da parte della società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all'art. 21, il Consiglio Federale applica la sanzione dell'ammonizione con diffida.

In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva il Consiglio Federale applica l'ammenda da un minimo di Euro 15.000,00 ad un massimo di Euro 45.000,00 per le società di Lega A.

In caso di ritardo superiore a sette giorni il Consiglio Federale applica l'ammenda nella misura minima sopra prevista. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva il Consiglio Federale applica l'ammenda nella misura massima sopra prevista.

- [2] In caso di omessa trasmissione, da parte della società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all'art. 21 il Consiglio Federale applica la sanzione dell'ammenda nella misura massima sopra stabilita e il Presidente Federale dispone che la società non possa provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della società corredata dai documenti la cui trasmissione era stata omessa, ovvero dai documenti da cui risulti il rispetto dei rapporti di cui al successivo comma 3.
- [3] In caso di mancato rispetto dei rapporti Ricavi/Indebitamento e/o Indice di liquidità e/o del Rapporto del Costo del Lavoro Allargato nelle misure previste, riferiti alle date del 30 settembre, 30 giugno e 31 dicembre, la Com.Te.C anche tramite spes mail e/o con lettera raccomandata contesta alla società l'inadempienza e la invita nel termine di 30 giorni dal ricevimento a provvedere a riequilibrare la situazione patrimoniale.

La situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- a) con versamenti in conto futuro aumento di capitale
- b) con versamenti in conto futuro copertura perdite
- c) nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- d) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle presenti disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti correnti intestati alla società.

In caso di mancata assunzione dei detti provvedimenti nel termine fissato dalla Com.Te.C il Consiglio Federale, su segnalazione della Com.Te.C., applica alla società inadempiente l'ammenda nella misura massima prevista al superiore comma [1] e il Presidente Federale dispone che la società non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato su istanza della società corredata dai documenti da cui risulti di avere riequilibrato la situazione patrimoniale e il rispetto dei parametri.

Per il caso di mancato rispetto dei medesimi rapporti alla scadenza del 31 marzo si applica la disciplina fissata nell'apposita delibera di Ammissione al Campionato di cui al successivo art.26.

- [4] Alla Società che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di cui alla lettera H e di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui all'art.21 lettera F, G, H, nei termini fissati dalle disposizioni federali il Consiglio Federale, dietro segnalazione della Com.Te.C. applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo.

Alla Società che non adempie o che adempie con ritardo superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di cui alla lettera H e/o di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui all'art.21 lettera F, G, H, nei termini fissati dalle disposizioni federali, il Consiglio Federale applica, dietro segnalazione della Com.Te.C., la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per ogni singolo inadempimento riferito mancati pagamenti di emolumenti e/o mancato pagamento di INPS e/o mancato pagamento di Irpef e/o mancato pagamento di Fondo Fine Rapporto maturati nel bimestre in oggetto.

Inoltre il Presidente Federale dispone che la Società non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società, corredato dai documenti da cui risulti il regolare versamento dei tributi e competenze omessi.

Per le inadempienze per le quali è previsto il deposito delle attestazioni nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 28 febbraio dell'anno successivo, la penalizzazione si applica per essere scontata nella stagione sportiva in corso; mentre per quelle commesse dal 1 marzo al 30 giugno la penalizzazione si applica per essere scontata nella stagione sportiva successiva a quello di riferimento.

- [5] I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla società interessata ed inviati in copia alla segreteria della Com.Te.C. ed alla Lega di appartenenza della società.
- [6] Nel caso di rifiuto di sottoposizione a ispezioni e controlli, ovvero al mancato invio di documentazione eventualmente richiesta dalla Com.Te.C. ai fini di qualsiasi tipo di accertamento, la Società è punita da Consiglio Federale dietro segnalazione dalla Com.Te.C. con non meno di due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato successivo a quello di riferimento.
- [7] Nel caso di reiterato inadempimento agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni di cui all'art.21 lettera F, G, H che determina l'accumulo di minimo 12 (dodici) punti di penalizzazione da scontarsi nel corso della medesima stagione, la Società è punita dal Consiglio Federale, con l'esclusione immediata dal Campionato competente anche se in corso di svolgimento.
- [8] Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio Federale ai sensi del presente articolo è ammessa impugnativa in ambito Federale con ricorso al Tribunale Federale quale organo giudicante di primo grado ed eventualmente reclamo alla Corte Federale di Appello quale organo di secondo grado con ulteriore facoltà di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il C.O.N.I., nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.

Art. 26 Ammissione ai Campionati (del. n.371/2018 CF 11/05/2018)

- [1] Il Consiglio federale fissa annualmente con apposita delibera le norme per l'iscrizione ai Campionati nazionali professionistici, la cui inosservanza determina da parte del Consiglio Federale il diniego all'ammissione al campionato di competenza.
- [2] Avverso la decisione del Consiglio Federale che neghi l'ammissione al campionato di competenza è consentito ad iniziativa della sola società non ammessa, il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il C.O.N.I., da proporsi nei termini e nei modi di cui all'apposito Regolamento per le controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di sport professionistici.

[3] I provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, non sono suscettibili di impugnazione da parte delle società aspiranti all'eventuale sostituzione delle società non ammesse.

DELIBERA N. 372/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la proposta di modifica avanzata dal Commissario Straordinario CIA con la quale chiede di poter modificare, con effetto a partire dal 1° luglio 2018, il Regolamento CIA introducendo la variazione della composizione della Consulta nazionale dei Presidenti delle Commissioni Regionali CIA, l'inserimento della figura dell'Organo Tecnico dei singoli campionati nazionali e regionali, la modifica del limite di età per la categoria degli Ufficiali di Campo regionali, l'istituzione del premio Gianluca Mattioli e la modifica dell'incompatibilità per il ruolo del Presidente della Commissione Regionale CIA ;
- sentita la relazione del Commissario Straordinario CIA;
- acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto a partire dal 1° luglio 2018, i seguenti articoli del Regolamento CIA:

- Art. 8 – La Consulta Nazionale CIA

- La Consulta Nazionale è composta dal Consiglio Direttivo del CIA, dal Direttore del Settore Tecnico Arbitrale, dai Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali e dai Presidenti delle Commissioni Regionali CIA.**
- La Consulta Nazionale ha funzioni consultive, propositive e rappresentative su problematiche di carattere generale, o specificamente territoriali e comunque finalizzate alla realizzazione di un'omogenea azione programmatica in ambito nazionale.
- La Consulta Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente del CIA o, per delega, dal Vicepresidente e si riunisce almeno una volta all'anno e nei casi in cui il Presidente ne ravvisi la necessità.

- Art. 9 - Incompatibilità

- La carica di Presidente, Vicepresidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva e/o di nomina centrale o territoriale nell'ambito della FIP o nell'ambito di associazioni di tesserati e/o di affiliati riconosciuti dalla FIP.
- La carica di Presidente, Vicepresidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA è altresì incompatibile con l'esercizio della funzione di Arbitro e Ufficiale di Campo in attività, di Designatore, di Osservatore, di Istruttore e di responsabile degli Organi Tecnici. Nel caso di nomina a Presidente, Vicepresidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA di un tesserato CIA in attività, lo stesso cesserà l'attività. Al termine del mandato, se operava nei campionati nazionali quale arbitro o ufficiale di campo, non potrà più riprenderne la funzione anche in caso di anticipata cessazione del mandato per qualsiasi motivo. Conseguentemente, il tesserato verrà posto tra gli arbitri Fuori Quadro o, su sua richiesta, nella 6° categoria arbitrale.
- E' incompatibile con la carica di Presidente, Vicepresidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA, e va dichiarato decaduto, chiunque venga a trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la FIP.
- L'incarico di Responsabile dell'Organo Tecnico Nazionale, di Designatore e di Istruttore dei Campionati nazionali, è incompatibile con qualsiasi altro incarico o carica di natura tecnica e/o dirigenziale di nomina o elettiva in seno alla FIP o nell'ambito di associazioni di tesserati e/o di affiliati riconosciuti dalla FIP. E' altresì

incompatibile qualora nel campionato ove l'incaricato sia chiamato a svolgere attività risulti tesserato per una società o vi sia in lista un arbitro suo coniuge, suo parente entro il 3° grado o suo affine entro il 2° grado.

5. **Il ruolo di Presidente di Commissione Regionale CIA può essere svolto da tesserati CIA sia in attività che non in attività, con esclusione degli arbitri di prima categoria. Il ruolo di Responsabile dell'Organo Tecnico Regionale può essere svolto da un tesserato CIA non in attività. Nell'ipotesi di un Presidente regionale CIA in attività, lo stesso dovrà delegare un componente la Commissione regionale CIA, in possesso della qualifica di Osservatore, a svolgere questo incarico.**
6. Il ruolo di Delegato Provinciale CIA può essere svolto da tesserati CIA sia in attività che non in attività.
7. Il ruolo di Istruttore nazionale degli Arbitri, con incarico per i Campionati Nazionali, non può essere ricoperto da un Arbitro in attività.
8. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle <situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente del CIA e, per conoscenza, al Presidente Federale. In caso di mancata opzione entro il termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla carica assunta più di recente.
9. L'attività arbitrale nella 6^ categoria regionale, non è incompatibile con gli altri incarichi nell'ambito CIA e può essere svolta da tutti gli arbitri di ogni qualifica, di cui al successivo **art. 19**, entro il limite di età previsto dal presente regolamento, previo rilascio del certificato di idoneità all'attività agonistica e con il parere favorevole della Commissione Regionale CIA.

Art. 12 - Direttore del Settore Tecnico Arbitrale

1. **Il Direttore del Settore Tecnico Arbitrale ha il compito di coordinare l'attività dei responsabili di Settore. Responsabilità finalizzata ad istruire e formare gli Arbitri, gli Ufficiali di Campo, gli Osservatori e gli Istruttori, organizzando, d'intesa con il Consiglio Direttivo del CIA l'attività necessaria al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.**
2. **Il Direttore dovrà altresì coordinare i Settori nel compito di analizzare e fornire soluzioni a tutti i problemi tecnici che possono presentarsi, garantendo l'uniforme interpretazione del regolamento tecnico e delle situazioni tecniche su tutto il territorio nazionale, rilasciando pareri e direttive tecniche.**
3. **Il Direttore del Settore Tecnico Arbitrale viene nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del CIA, dura in carica una stagione sportiva e può essere rinnovato.**

- Art. 14 - Organi Tecnici per i campionati nazionali

1. L'Organo Tecnico per ciascuno dei campionati nazionali, è composto da un Responsabile, dal Designatore e da uno o più Istruttori che congiuntamente costituiscono l'Organo Tecnico.
2. E' deputato a svolgere i compiti ed ad assolvere alle mansioni che annualmente, prima dell'inizio dei campionati, vengono specificate nel documento "Criteri di impiego e valutazione – Norme di Comportamento" emessa dal CIA per ciascuno dei campionati nazionali e dagli organismi territoriali competenti per i campionati regionali secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo del CIA, e più specificatamente:
 - a) impartire agli arbitri, in lista per ciascun campionato, le direttive specifiche per la loro attività;
 - b) curare l'aggiornamento tecnico dei tesserati appartenenti alle varie liste;
 - c) designare gli arbitri secondo le modalità previste dai Criteri di impiego annualmente stabiliti dal CIA.
 - d) provvedere alla visionatura ed alla valutazione delle prestazioni arbitrali, avvalendosi degli osservatori, nonché a vagliare altri elementi considerati rilevanti per la redazione, al termine della stagione sportiva, di una relazione tecnica per ciascun arbitro oltre che a formare la lista degli arbitri ritenuti idonei/non idonei al campionato per la stagione sportiva successiva.
3. L'Organo Tecnico deve rispettare, nell'esercizio delle sue attribuzioni, i regolamenti federali, il Codice di comportamento sportivo del CONI approvato dal C.N. del CONI il 2 febbraio 2012, il codice etico della FIP (versione aggiornata al 10.05.2014) e le direttive del CIA.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, dovrà richiedere al CIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di particolare rilevanza e/o urgenza.
5. Dura in carica per una stagione sportiva ed i suoi componenti possono essere confermati dal CIA.
6. Può decidere i fermi tecnici con motivazioni sia di natura tecnica che comportamentale, da comunicare agli arbitri secondo quanto previsto dalla circolare annuale "Criteri di impiego e valutazione – Norme di Comportamento".
7. I componenti degli Organi Tecnici, ad esclusione degli istruttori, non possono permanere nello stesso campionato per un periodo superiore a quattro anni, anche non consecutivi.

- **Art. 16 – Commissione Regionale CIA**

1. La Commissione Regionale CIA, composta da un Presidente e da due componenti, è nominata dal Consiglio Direttivo del CIA, su proposta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIP. Nell'applicazione delle direttive emanate dal CIA, opera in autonomia ed indipendenza tecnica rispetto al Comitato Regionale FIP con il quale deve costantemente coordinarsi e relazionare in merito alle attività svolte ed alla programmazione dell'attività futura nella compatibilità con il budget definito dal Comitato Regionale stesso.
2. Il Presidente e i due componenti debbono essere tesserati CIA, con le limitazioni di cui all'art. 9, comma 5, del presente Regolamento.
3. La Commissione Regionale CIA, all'inizio di ogni anno sportivo, sentito il proprio Istruttore regionale di riferimento, deve presentare un programma al CIA per la relativa ratifica, avendolo preventivamente concordato con il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIP.
4. La Commissione Regionale CIA coordina l'attività sul territorio regionale dei Delegati Provinciali CIA i quali, a loro volta, dovranno comunicare la programmazione annuale e condividerla con la Commissione Regionale CIA. Per tale attività di coordinamento, di concerto con il Comitato Regionale di appartenenza, può organizzare sul territorio le risorse umane ritenute più efficaci ed efficienti per lo svolgimento della programmazione scelta, nominando collaboratori (quali Istruttori, Tutor, Osservatori, ecc.) secondo l'organizzazione territoriale ritenuta più idonea al conseguimento degli obiettivi fissati ed alla gestione dell'attività didattica ed agonistica.
5. La Commissione Regionale CIA, in accordo con il Comitato Regionale FIP, ha il compito di reclutare, formare, istruire, aggiornare e valutare gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo, sul territorio di competenza, avvalendosi di propri Osservatori qualificati e a ciò incaricati e coordinati dagli Organi Tecnici di riferimento (nei campionati ove sono previsti) e del supporto degli Istruttori Regionali Arbitri e Ufficiali di Campo. Al termine di ciascun anno sportivo, sulla base dei giudizi degli Osservatori e tenendo altresì conto del parere tecnico degli Istruttori Regionali, provvederà alla compilazione delle liste per i campionati di competenza regionale. Formulerà, su richiesta del CIA, indicazioni propositive per l'eventuale inserimento di nuovi arbitri nella lista dell'ultimo campionato nazionale e proporrà al CIA, per l'approvazione, la lista degli arbitri da impiegare nei campionati regionali di serie C maschile e serie B femminile secondo i criteri annualmente emanati dal CIA stesso.
6. All'inizio di ogni stagione sportiva la Commissione Regionale CIA è tenuta ad elaborare i "criteri di impiego e valutazione e norme di comportamento" per l'attività regionale, in armonia con il presente regolamento. Tali criteri dovranno essere comunque preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo del CIA e comunicati agli arbitri prima dell'inizio dei rispettivi campionati.
7. La Commissione Regionale CIA deve altresì:
 - a) proporre al Consiglio Direttivo del CIA, in accordo con il Direttore del Settore Tecnico Arbitrale, e nel rispetto di quanto previsto in tema di incompatibilità dei ruoli, un Istruttore Regionale Arbitri che sarà il coordinatore e responsabile dell'attività tecnica regionale degli Arbitri, un Istruttore Regionale per l'Attività Giovanile Arbitri che sarà il coordinatore e responsabile dell'attività tecnica regionale degli arbitri giovanili, ed un Istruttore Regionale Ufficiali di Campo che sarà il coordinatore e responsabile dell'attività tecnica regionale degli UdC;
 - b) proporre al CIA Arbitri e Ufficiali di Campo per l'eventuale conferimento delle benemeritenze previste dal presente Regolamento;
 - c) designare, direttamente o tramite l'Organo Tecnico Regionale, Arbitri ed Ufficiali di Campo nei tornei di competenza organizzativa del Comitato Regionale FIP e/o partite amichevoli, oppure su espressa delega del CIA;

- d) segnalare atti e/o comportamenti dei tesserati CIA della propria Regione contrari a norme e regolamenti federali, al Consiglio Direttivo del CIA che, nei casi di particolare gravità, provvederà a trasmettere gli atti alla Procura Federale o agli Organi di Giustizia competenti;
- e) Indire riunioni tecniche di aggiornamento secondo la propria programmazione e di concerto con l'Istruttore regionale arbitri, l'Istruttore regionale attività giovanile e l'Istruttore regionale Ufficiali di Campo e secondo le localizzazioni territoriali che maggiormente ritenga confacenti allo svolgimento dell'attività didattica.

- **29 - Limite di età**

1. I requisiti ed i limiti prescritti all'art. 21, comma 2 del presente regolamento possono essere derogati nei confronti di ex atleti di interesse nazionale o che abbiano svolto attività per almeno 5 anni nei campionati nazionali di serie A, A2 e B maschile e A1 e A2 femminile, secondo le valutazioni e determinazioni rimesse al Consiglio Direttivo del CIA.
2. Il CIA provvederà, con la tempistica e modalità che riterrà opportune, ad organizzare apposite e mirate attività di reclutamento con le procedure che riterrà maggiormente confacenti (es. bandi, concorsi di selezione, altre attività di partecipazione anche a fronte di richiesta dei singoli, ecc.) riservandosi di valutare, per i candidati aspiranti, il curriculum vitae, il percorso formativo per l'avviamento all'attività arbitrale (obbligatorio), metodi e sistemi di valutazione finale delle capacità dei candidati stessi e la migliore forma di inserimento nell'attività arbitrale in caso di riconosciuta attitudine.
3. L'attività arbitrale, per gli arbitri della 6^a categoria, cesserà al compimento del sessantesimo anno di età.
4. L'attività degli UdC Regionali, cesserà al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
5. L'attività degli Osservatori cesserà al compimento del settantesimo anno di età.
6. L'attività degli Istruttori cesserà al compimento del settantesimo anno di età.
7. Ai fini dell'applicazione delle norme per la rilevazione dell'età di tutti i tesserati CIA, si fa riferimento a quella compiuta alla data di chiusura della stagione sportiva fissata dalla FIP e cioè al 30 giugno di ogni anno

- **Art. 72 – "Premi"**

1. I Premi federali per gli Arbitri sono i seguenti:
 - a) Premio "Maurizio Martolini";
 - b) Premio "Luigi Giordano";
 - c) Premio "Ninì Ardito".
 - d) Premio "Gianluca Mattioli"

I suddetti premi verranno consegnati nel corso dei raduni nazionali/regionali di inizio stagione o in occasione di altre manifestazioni, autorizzate dal Consiglio Direttivo del CIA.

DELIBERA N. 373/2018

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto e i Regolamenti federali;
<u>preso atto</u>	della proposta di convenzione FIP/LNP avanzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro;
<u>letta</u>	la relazione agli atti della presente riunione consiliare in cui si illustra il testo della proposta di convenzione;
<u>ritenuto</u>	opportuno approvare il testo di convenzione poiché conforme a quanto previsto dai Regolamenti federali;

DELIBERA

di approvare la convenzione tra la Lega Nazionale Pallacanestro e la Federazione Italiana Pallacanestro con il seguente testo:

CONVENZIONE

Tra Federazione Italiana Pallacanestro (d'ora in poi FIP), con sede in Roma, via Vitorchiano 113, in persona del Presidente Giovanni Petrucci

e

la Lega Nazionale Pallacanestro (d'ora in poi LNP), con sede in Bologna, Piazza dei Martiri 5, in persona del Presidente Pietro Basciano

Premesso

- che scopo della presente convenzione è quello di integrare le norme che regolano lo svolgimento dei Campionati nazionali dilettantistici maschili nonché di assegnare alla LNP specifiche competenze idonee a favorire un ulteriore costante sviluppo della pallacanestro nel pieno rispetto delle leggi in materia, degli Statuti e dei Regolamenti del CONI, della FIP e della LNP;
- che le Parti si impegnano ad osservare i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali deliberati dal CONI, con particolare riguardo al Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive;
- che è necessario concordare regole che consentano alle Società partecipanti ai Campionati nazionali dilettantistici maschili di programmare la propria attività;

Tutto ciò premesso, le parti, d'accordo tra di loro, convengono quanto segue:

1. AUTONOMIA DELLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO

- 1.1 Le Parti riconoscono, fermo restando quanto previsto dallo Statuto FIP e dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, l'autonomia decisionale e gestionale della LNP per quanto concerne le questioni di competenza esclusiva della medesima LNP e riguardanti l'attività da questa esercitata in conformità allo Statuto federale e alle disposizioni del proprio Atto Statutario. La LNP si impegna a sottoporre all'approvazione della FIP il proprio Statuto e Regolamenti e le eventuali modifiche.

2. ORDINAMENTO, FORMULA E DATE CAMPIONATO

- 2.1 La LNP partecipa all'organizzazione dei Campionati nazionali dilettantistici su delega della FIP.
- 2.2 Le Parti convengono che la normativa relativa alla formula e alle date dei Campionati dovrà essere preventivamente concordata e successivamente sottoposta all'approvazione del Consiglio federale. In ogni caso la normativa dovrà tenere conto delle esigenze delle Rappresentative nazionali italiane e della programmazione delle Finali nazionali giovanili.

3. ALTRE COMPETIZIONI

- 3.1 La FIP delega competenza alla LNP per l'organizzazione e la gestione delle seguenti manifestazioni:
 - Supercoppa;
 - Coppa Italia;
 - All Star Game.
- 3.2 La LNP si impegna a comunicare il calendario e la formula di ciascuna manifestazione entro il 30 settembre di ogni anno alla FIP per la relativa approvazione.
- 3.3 Il calendario e la formula devono essere redatti tenendo conto delle esigenze delle Rappresentative nazionali italiane e delle Finali nazionali giovanili.

4. DIRITTI TV E TITLE SPONSOR

- 4.1 Ai sensi dei Principi Fondamentali del CONI, l'organizzazione dei Campionati è in capo alla FIP, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n.9 –“disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, la titolarità dei diritti audiovisivi è in capo alla FIP.
- 4.2 L'eventuale cessione dei diritti a LNP sarà regolamentata con apposito contratto.

- 4.3 La FIP concede alla LNP la possibilità di sottoscrivere un accordo con un title sponsor per le manifestazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente convenzione.
- 4.4 L'accordo sottoscritto tra LNP e il title sponsor non potrà avere durata superiore alla presente convenzione.

5. PREMIAZIONI

- 5.1 Le Parti concordano che tutte le premiazioni degli eventi che la FIP ha delegato alla LNP vengano effettuate da parte del Presidente federale o di un Suo delegato unitamente al Presidente della LNP.
- 5.2 Le Parti concordano che nel caso dell'assegnazione del titolo italiano dilettanti, la LNP, per mezzo del suo Presidente, consegnerà ai vincitori il trofeo del title sponsor. Il Presidente federale consegnerà lo scudetto dilettanti.

6. CAMPI DI GIOCO

- 6.1 Le Parti concordano che l'idoneità alla pratica sportiva del campo di gioco ed ogni altro controllo ed adempimento relativo all'esercizio degli impianti sportivi che accolgono gli incontri delle manifestazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente convenzione, sarà svolta a cura della FIP, con la collaborazione della LNP, nel rispetto della normativa federale e delle leggi dello Stato in vigore.

7. LOGO FEDERALE

- 7.1 Le Parti concordano che il logo federale, fornito da FIP, venga obbligatoriamente esposto sul campo di gara di ogni squadra partecipante ai Campionati nazionali dilettantistici maschili secondo le indicazioni previste dal Regolamento federale relativo all'impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro.
- 7.2 Le Parti concordano altresì che in occasione delle manifestazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente convenzione, il logo federale debba obbligatoriamente essere esposto in occasione di tutto il materiale e di tutte le attività di comunicazione riguardanti la LNP (a titolo esemplificativo e non esaustivo si elenca: il calendario del Campionato, pubblicazioni cartacee od online, brochure in occasione di conferenze stampa) con modalità che dovranno essere concordate dalle Parti di volta in volta con apposito accordo scritto.

8. STATISTICHE E VIDEO

- 8.1 La gestione delle statistiche e dei video delle gare dei Campionati di Serie A2 e Serie B saranno regolamentate annualmente nelle Disposizioni Organizzative Annuali.

9. FIDEIUSSIONI

- 9.1 Il rilascio e la gestione delle fideiussioni saranno regolamentate annualmente nelle Disposizioni Organizzative Annuali.

10. PREMIALITA' A FAVORE DELLE SOCIETA'

- 10.1 La FIP riconoscerà alle Società partecipanti ai Campionati nazionali dilettantistici premialità legate ad obiettivi fissati annualmente con apposita deliberazione.

11. PROGETTI

- 11.1 Le Parti concordano che LNP può presentare all'attenzione del Consiglio federale progetti di promozione e sviluppo della pallacanestro interessanti le proprie associate.

12. NORME APPLICATIVE E MODIFICHE

- 12.1 Le norme applicative della presente Convenzione dovranno essere decise con la partecipazione e l'accordo di tutte le componenti interessate.
- 12.2 Ogni modifica alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a seguito di accordo tra FIP e LNP.

13. TERMINI E SCADENZE

13.1 La presente Convenzione scadrà il 30 giugno 2020 senza possibilità di tacita proroga o rinnovo od in caso di dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio federale o del Presidente federale.

Roma, 11 maggio 2018

Giovanni Petrucci
PRESIDENTE
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

Pietro Basciano
PRESIDENTE
LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO

DELIBERA N. 374/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 1, comma 369 della Legge 27 dicembre 2017 n.205, meglio nota come legge di Bilancio 2018, che al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano istituisce presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", le cui risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a precise finalità tra le quali: *"e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione"*;
- considerato in particolare che, come recita il comma 369 del richiamato articolo 1 della legge di Bilancio 2018, *"al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva di cui alla lettera e), i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani"*;
- avuta presente la necessità di dover adeguare i Regolamenti federali a quanto prescritto dalla citata normativa di legge in vigore in materia di tesseramento di minori stranieri;
- considerato pertanto opportuno prevedere per gli atleti minorenni cittadini stranieri le medesime procedure previste per il tesseramento degli atleti minorenni italiani, fatta salva l'obbligatorietà di richiedere apposita documentazione attestante la conformità alle disposizioni di legge;
- condivisa inoltre l'opportunità di equiparare il contributo per il tesseramento degli atleti minorenni cittadini stranieri a quello previsto per atleti minorenni cittadini italiani;
- ritenuto di applicare quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 esclusivamente al primo tesseramento di un atleta minorenne cittadino straniero interessato dal provvedimento, poiché i successivi tesseramenti non necessitano di alcun ulteriore documentazione e non sono gravati da ulteriori oneri economici rispetto al tesseramento degli atleti minori italiani;
- precisato che gli atleti minorenni cittadini stranieri che non rientrano nella fattispecie prevista dalla Legge di Bilancio 2018 (ovvero provenienti di Federazione straniera) dovranno seguire le rispettive procedure di tesseramento previste da FIBA e sostenere i relativi costi;

DELIBERA

di conferire mandato alla Commissione Carte federali per adeguare i Regolamenti federali alla disposizioni previste dall'articolo 1, comma 369 della Legge 27 dicembre 2017 n.205, in materia di tesseramento di minori stranieri nei termini utili per l'entrata in vigore nell'anno sportivo 2018/2019.

DELIBERA N. 375/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si stabilisce che entro il 31 maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le "*Disposizioni Organizzative Annuali*";
- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all'anno sportivo 2018/2019 inerenti il Campionato Professionistico prima dell'inizio della nuova stagione sportiva;
- esaminate le proposte presentate dall'Area Tecnica, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati;
- precisato che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l'anno sportivo 2018/2019, integrano i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;
- acquisito il parere favorevole della Lega Basket Serie A;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative al Campionato Professionistico per l'anno 2018/2019, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N. 376/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si stabilisce che entro il 31 maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le "*Disposizioni Organizzative Annuali*";
- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all'anno sportivo 2018/2019 inerenti i Campionati Dilettantistici senior nazionali;
- esaminate le proposte presentate dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati ed in base all'esame delle delibere presentate dalle Leghe riconosciute dalla FIP;
- precisato che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l'anno sportivo 2018/2019, integrano i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;
- acquisito il parere favorevole della Lega Nazionale Pallacanestro e della Lega Basket Femminile;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali dei Campionati Dilettantistici senior per l'anno sportivo 2018/2019, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N. 377/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si stabilisce che entro il 31 maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le "*Disposizioni Organizzative Annuali*";

ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all'anno sportivo 2018/2019 inerenti i Campionati Dilettantistici senior regionali;

esaminate le proposte presentate dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati;

precisato che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l'anno sportivo 2018/2019, integrano i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali dei Campionati Dilettantistici senior Regionali per l'anno sportivo 2018/2019, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N. 378/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si stabilisce che entro il 31 maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le "*Disposizioni Organizzative Annuali*";

ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all'anno sportivo 2018 - 2019 riguardanti l'attività giovanile;

considerate in particolare le proprie delibere nn. 344, 345 e 346 assunte nella riunione del 6 aprile 2018 con le quali sono state approvate disposizioni normative inerenti sia il Settore Giovanile che l'organizzazione dei Campionati di categoria Giovanile, dall'anno sportivo 2018/2019;

- esaminata la proposta avanzata dall'Area Tecnica allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- precisato che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l'anno sportivo 2018/2019, integrano i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;
- acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Giovanile maschile e del Responsabile Settore Giovanile Femminile;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all'attività giovanile per l'anno sportivo 2018/2019, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N. 379/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si stabilisce che entro il 31 maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le "*Disposizioni Organizzative Annuali*";
- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all'anno sportivo 2018 - 2019 riguardanti il Tesseramento;
- esaminata la proposta avanzata dall'Area Tecnica allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- precisato che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l'anno sportivo 2018/2019, integrano i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;
- acquisito il parere favorevole della Lega Nazionale Pallacanestro e Lega Basket Femminile;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative al Tesseramento per l'anno sportivo 2018/2019, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N. 380/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerata la propria delibera n. 310/2018 assunta nella riunione del 6 aprile u.s. con la quale sono stati fissati i parametri di ammissione e permanenza che le Società devono rispettare per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile per l'anno sportivo 2018/2019 con i relativi allegati tra i quali l'allegato n. 6 fac-simile fidejussione bancaria;

presa in esame la propria delibera n. 376/2018 assunta dal Consiglio federale nell'odierna riunione con la quale sono state approvate le Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti per l'a.s. 2018/2019;

rilevato che, sulla base degli accordi con la Lega Nazionale Pallacanestro, il Presidente del Settore Agonistico e le varie Componenti interessate al punto 1.3.1.1 e punto 1.3.1.4 delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2018/2019 è stato posticipato il termine per le Società partecipanti al Campionato di Serie A2 maschile per il deposito della fidejussione al 9 luglio 2018;

ritenuto opportuno uniformare tale termine alla delibera n. 310/2018, di cui sopra;

sentita la Commissione Tecnica di Controllo Società Professionistiche (Com.Te.C.);

DELIBERA

di modificare la propria delibera n. 310/2018 assunta nella riunione del 6 aprile u.s. relativa ai parametri di ammissione e permanenza che le Società devono rispettare per la partecipazione al Campionato di Serie A2 maschile per l'anno sportivo 2018/2019, uniformando il termine per il deposito della fidejussione a quello fissato nelle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti 2018/2019, come di seguito riportato e modificando di conseguenza l'allegato 6 della delibera stessa, il cui testo forma parte integrante della presente delibera:

PARTE PRIMA

Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:

AVER DIMOSTRATO IL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. avere al **31 marzo 2018** un rapporto Ricavi/Indebitamento con quoziente non inferiore a **1,5**.
2. aver adempiuto fino al **30 aprile 2018** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati. Con riferimento a tale si punto si precisa che verranno considerati debiti scaduti verso i tesserati le eventuali procedure arbitrali rese esecutive alla data del **30/06/2018** ed emesse sia dagli Organi Giudicanti attivi presso la FIP sia dal tribunale internazionale della FIBA – BAT e riferiti ad obbligazioni maturate alla data del 30/04/2018;
3. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP compreso l'avvenuto pagamento del bollettino freccia attestante la richiesta di iscrizione al Campionato di A2, ivi comprese le eventuali procedure arbitrali rese esecutive dalla Commissione Vertenze Arbitrali a favore delle Società affiliate alla FIP, aver adempiuto al pagamento del saldo finale della scheda contabile per l'a.s. 2017/2018 entro il 30 giugno 2018, nonché al pagamento della prima rata dell'a.s. 2018/2019 entro il termine che sarà indicato nel Comunicato Ufficiale contributi a carico delle Società dilettantistiche;
4. non sussistenza delle condizioni previste dagli art. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile alla data del **31 marzo 2018** così come risultante dalla situazione patrimoniale societaria e dalla attestazione rilasciata dal Legale Rappresentante;
5. aver rispettato, entro il termine perentorio delle **ore 12 del giorno 9 luglio 2018**, il deposito di idonea Fideiussione Bancaria di Euro 100.000,00 (centomila) avente una scadenza non anteriore al 31 luglio 2019 ovvero versamento di idoneo deposito cauzionale infruttifero di Euro 100.000,00 (centomila) effettuato a mezzo bonifico bancario e costituito sempre a garanzia degli impegni finanziari assunti dalla Società nei confronti della FIP, della Lega Nazionale Pallacanestro e/o di eventuali lodi esecutivi o istanze di ingiunzione dichiarate esecutive, per mancato pagamento nei termini di rito, dalla Commissione Vertenze Arbitrali verso tesserati e affiliate FIP;
6. avere la disponibilità di un impianto di gioco, idoneo al Campionato a cui la Società partecipa con capienza minima di 2000 posti.

AVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 28 MAGGIO 2018 ALLA FIP E PER CONOSCENZA ALLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO RICONOSCIUTA DALLA FIP, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- A. Prospetto relativo al rapporto tra i Ricavi/Indebitamento riferito alla data del **31 marzo 2018**, redatto secondo lo schema di cui all'**allegato 1** e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale. In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui al punto 1 della presente delibera la situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:
 - con versamenti in conto futuro aumento di capitale;

- con versamenti in conto futuro copertura perdite;
- nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro **solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società.** Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 C.C.

La Società può dimostrare il rispetto della condizione indicata al punto 1 anche inviando, entro il termine del **30/06/2018**, un parametro R/I riferito ad un periodo successivo al **31/03/2018** che dimostri il rispetto del coefficiente di **1,5**. In tale situazione dovrà essere obbligatoriamente allegata la nuova situazione contabile utilizzata per il calcolo dell'indebitamento; i ricavi dovranno sempre essere quelli riferiti all'ultimo bilancio.

- B. Situazione patrimoniale ed economica di competenza al **31 marzo 2018** redatta secondo lo schema di cui **all'allegato 2.**
- C. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati, a tutto il mese di **Aprile 2018. Allegato 3.**
- D. Dichiarazioni liberatorie sottoscritta da giocatori e allenatori tesserati predisposte secondo lo schema di cui **all'allegato 4.**
- E. Certificazione camerale rilasciato dagli organi competenti non anteriore a 3 mesi.
- F. Dichiarazione del soggetto o ente proprietario o gestore dell'impianto sportivo idoneo che ne attesti la disponibilità in favore della Società per la stagione sportiva **2018/19.**
- H. Verbale di agibilità dell'impianto di cui al precedente punto H in corso di validità rilasciato dalle autorità competenti, che deve riportare indicata la capienza (posti a sedere).
- I. Copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla FIP o per le Società che hanno già effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla FIP.
- J. Attestazione del Legale Rappresentante che alla data del **31 marzo 2018** la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli art.2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 C.C. **Allegato 5.**
In caso contrario la Società dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea di legge da tenersi entro il termine del **28 maggio 2018**. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro **la data del 10 luglio 2018.**
- L. Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.

AVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 09 LUGLIO 2018 ALLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO, E PER CONOSCENZA ALLA FIP LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- M. Fideiussione bancaria a prima richiesta in favore della Lega Nazionale Pallacanestro, dell'importo di Euro 100.000,00 (centomila), rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della Società a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della FIP predisposta secondo lo schema di cui **all'allegato 6.** Nell'ipotesi di pagamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere depositato copia della relativa ricevuta avente valuta 9 luglio 2018. Per tale punto, a prescindere della scelta effettuata, il documento originale dovrà essere depositato entro **il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 9 luglio 2018** presso la sede della Lega Nazionale Pallacanestro.
Si precisa che non saranno accettati assegni bancari o circolari in sostituzione delle predette modalità.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE SECONDA

Le eventuali Società già appartenenti ad altri campionati dilettantistici inferiori, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato nazionale dilettanti di Serie **A2** maschili sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine del 25 giugno 2018**, alle Leghe riconosciute dalla FIP ed alla Federazione Italiana Pallacanestro la documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Se già appartenenti ai campionati nazionali dilettantistici maschili e costituite in forma diversa dalle Società di capitale, debbono presentare, **nel termine del 25 giugno 2018**, alla FIP e alla Lega Nazionali Pallacanestro la perizia giurata ai sensi dell'art. 2465 C.C., predisposta ai fini della trasformazione in Società di capitale, da

effettuare tempestivamente nella eventualità di positiva selezione per l'ammissione al Campionato nazionale dilettanti di Serie A2 maschile.

Per tale ammissione, oltre all'atto di trasformazione predetto, ai sensi degli artt. 2500 e segg. C.C., dovranno essere presentati, nei termini assegnati dalla FIP, lo Statuto redatto in conformità a quello tipo stabilito dalla FIP e una situazione patrimoniale iniziale nonché idonea documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato nazionale dilettanti delle Società di Serie **A2** maschile e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE TERZA

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **02 luglio 2018** tramite email federale ovvero fax, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione al Campionato di Serie A2.

A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio del 10 luglio 2018**, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato.

Con riferimento alle Società aventi diritto, entro la data del **11 luglio 2018** la Lega Nazionale Pallacanestro comunicherà alla FIP, a mezzo email, l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Lega stessa, specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione al Campionato nazionale dilettanti di Serie A2 maschile.

Entro la data del **12 luglio 2018** la Com.Te.C. comunicherà alla FIP l'elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della presente delibera.

La FIP viste le comunicazioni della Lega Nazionale dilettanti riconosciuta, relativamente agli accertamenti previsti a suo carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la Com.Te.C., provvederà all'iscrizione delle Società ai Campionati di competenza entro il termine del **20 luglio 2018** fissando apposita riunione del Consiglio federale. In tale sede potrà essere conferita espressa delega al Presidente federale di escludere successivamente alla delibera di ammissione, quelle Società che a seguito di accertamento si siano rese responsabili della presentazione di documentazione amministrativa non veritiera e/o mendace.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A2, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni della FIP, ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio federale competente a decidere.

E' possibile ricorrere avverso il provvedimento di esclusione secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti federali.

DELIBERA N. 381/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società FIORENTINA BASKET SSD ARL (cod. FIP 035316) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione BLOISE GIACOMO/ FIORENTINA BASKET SSD ARL;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società fissando il termine del 15.06.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BLOISE GIACOMO/FIORENTINA BASKET SSD ARL (cod. FIP 035316).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2018/2019.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 382/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione CAPICCHIONI MANUEL/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) fissando il termine del 15.06.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CAPICCHIONI MANUEL/UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2018/2019.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 383/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SCIPIONI LUCA/UNIONE SPORTIVA CAMPLI 1957;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) fissando il termine del 15.06.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SCIPIONI LUCA/UNIONE SPORTIVA CAMPLI BASKET 1957.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2018/2019.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 384/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD ZANNELLA BASKET (cod. FIP 051017) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione GARSIA ENZO/ASD ZANNELLA BASKET;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD ZANNELLA BASKET (cod. FIP 051017) fissando il termine del 15.06.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GARSIA ENZO/ASD ZANNELLA BASKET

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2018/2019.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 385/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società EAGLES BASKET PALERMO (cod. FIP 054296) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione TINTO DANIELE/EAGLES BASKET PALERMO;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società EAGLES BASKET PALERMO (cod. FIP 054296) fissando il termine del 15.06.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia TINTO DANIELE/EAGLES BASKET PALERMO.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2018/2019.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 386/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società EAGLES BASKET PALERMO (cod. FIP 006300) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SBEZZI RICCARDO/PALL.SENIGALLIA SSD ARL;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL.SENIGALLIA SSD ARL (cod. FIP 006300) fissando il termine del 15.06.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SBEZZI RICCARDO/PALL.SENIGALLIA SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2018/2019.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 387/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'artt.139 del Regolamento Organico nei confronti della società A.S.DIL VIS REGGIO CALABRIA (cod. FIP 051172) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione PEZZELLA DOMENICO/ASD VIS REGGIO CALABRIA;

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.S.DIL VIS REGGIO CALABRIA (cod. FIP 051172) fissando il termine del 15.06.2018 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PEZZELLA DOMENICO/ASD VIS REGGIO CALABRIA .

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2018/2019.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 388/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l'anno sportivo 2018/2019;

DELIBERA

di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l'anno sportivo 2018/2019 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:

C.U. n.1064 dell' 11.05.2018 – Consiglio federale n.7	Contributi a carico delle società professionistiche anno sportivo 2018/2019
---	---

DELIBERA N. 389/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società non professionistiche per l'anno sportivo 2018/2019;

DELIBERA

di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società non professionistiche per l'anno sportivo 2018/2019 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:

C.U. n.1065 dell' 11.05.2018 – Consiglio federale n.7	Contributi a carico delle società non professionistiche anno sportivo 2018/2019
---	---

DELIBERA N. 390/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 41/2018, assunta dal Presidente federale in data 16 aprile 2018, con la quale viene autorizzato il Comitato Provinciale di Verona a svolgere l'Assemblea elettiva Straordinaria in data 9 giugno 2018 per l'elezione del Presidente Provinciale e del Consiglio Direttivo decaduto;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 41/2018, assunta dal Presidente federale in data 16 aprile 2018.

DELIBERA N. 391/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 42/2018, assunta dal Presidente federale in data 16 aprile 2018, con la quale viene autorizzato il Comitato Provinciale di Varese a svolgere l'Assemblea elettiva Straordinaria in data 27 maggio 2018 per l'elezione del Presidente Provinciale e del Consiglio Direttivo decaduto;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 42/2018, assunta dal Presidente federale in data 16 aprile 2018.

DELIBERA N. 392/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 267/2017 assunta in data 27 gennaio 2017 con la quale è stato nominato il Sig. Giovanni Colavolpe Delegato del Provinciale di Latina;
- preso atto della comunicazione del Presidente Regionale Lazio relativa all'impossibilità del Sig. Giovanni Colavolpe, di proseguire il suo mandato da Delegato del Provinciale di Latina;
- ravvisata la necessità di nominare un nuovo Delegato per il Provinciale di Latina;
- vista la delibera n. 10/2018 assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio del 23 marzo 2018, con la quale viene proposta la nomina del Sig. Piero Baglio quale Delegato del Provinciale di Latina;
- acquisita da parte del Comitato Regionale Lazio la disponibilità del Sig. Piero Baglio a ricoprire tale incarico;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Lazio meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare per il quadriennio olimpico 2017/2020 il Sig. Piero Baglio Delegato Provinciale di Latina.

DELIBERA N. 393/2018

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.165/2017 assunta dal Consiglio federale in data 6 ottobre 2017, con la quale è stato nominato l'Ufficio Giustizia del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia;
- ravvisata la necessità, di nominare il Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia per il quadriennio olimpico 2017/2020;
- vista la delibera n.175 assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia in data 6 aprile 2018, con la quale viene proposta la nomina della Sig.ra Giulia Tuntar quale Sostituto Giudice sportivo;
- acquisita da parte del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia la disponibilità e l'idoneità della Sig.ra Giulia Tuntar a ricoprire tale incarico;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Friuli meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare la Sig.ra Giulia Tuntar Sostituto Giudice sportivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia per il quadriennio olimpico 2017/2020.

DELIBERA N. 394/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'articolo 4 del Regolamento Sanitario riguardante l'incarico di Medico Federale;

individuato nel Dott. Sandro Senzameni la persona idonea a ricoprire il suindicato incarico;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso a ricoprire detto incarico fino al 30 giugno 2019;

DELIBERA

di rinnovare la nomina del Dott. Sandro Senzameni a Medico Federale fino al 30 giugno 2019.

DELIBERA N. 395/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

recepite le novità introdotte dal D.lgs 139/2015 e revisione dei Principi Contabili (OIC);

ascoltata la relazione del Presidente federale relativamente alla stesura del Bilancio d'esercizio 2017 che chiude con un utile d'esercizio pari ad €/000 170;

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- di approvare il Bilancio d'esercizio 2017, nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, corredato dalla relazione del Presidente Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e della società di revisione indipendente, per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
- di incrementare le riserve per €/000 170.

DELIBERA N. 396/2018

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata il 12 ottobre 2017 dalla Società ASD WELLFIT U S (Cod. FIP 054480), iscritta al campionato di Serie D Regionale per la stagione sportiva 2017/18 in merito alla volontà di provvedere al trasferimento di sede da MASERADA SUL PIAVE (TV) a BREDA DI PIAVE (TV);

visto l'art.148 lett. a) del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;

considerato altresì il termine fissato dalle DOA regionali a.s. 2017/18;

vista la relazione, agli atti della odierna riunione, con la quale il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 148 lett. a) del Regolamento Organico;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società ASD WELLFIT U S (Cod. FIP 054480) da MASERADA SUL PIAVE (TV) a BREDA DI PIAVE (TV), dove svolgerà la propria attività agonistica.

Roma, 11 maggio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci